



GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 13/04/2012

=====

ADDI' 13/04/2012 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aido	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: MATTEI - SENTINELLI

DELIBERAZIONE N. 147

Oggetto:

Deroga ai limiti posti dal comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 20 "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2012", in riferimento al capitolo R41900 - esercizio finanziario 2012 - ai sensi del comma 5 dell'articolo 6 della medesima l.r. n. 20/2011.



147 13 APR. 2012 *ca*

OGGETTO: Deroga ai limiti posti dal comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 20 "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2012", in riferimento al capitolo R41900 - esercizio finanziario 2012 - ai sensi del comma 5 dell'articolo 6 della medesima l.r. n. 20/2011.

LA GIUNTA REGIONALE

- SU PROPOSTA dell'Assessore ai Rapporti con gli Enti Locali e Politiche per la Sicurezza di concerto con l'Assessore al Bilancio, Programmazione Economico - Finanziaria e Partecipazione;
- VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V, parte seconda, della Costituzione;
- VISTO il D. lgs. 18 agosto 2000 n. 267, "Testo Unico Ordinamento Enti Locali";
- VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
- VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione";
- VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio Regionale;
- VISTO il regolamento regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni, concernente l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale;
- VISTA la legge regionale 23 dicembre 2011, n. 19, concernente "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012 (art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)";
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2011, n. 620, concernente "Bilancio annuale e pluriennale 2012-2014. Approvazione documento tecnico (art. 17, comma 9 e 9bis, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)";
- VISTA la legge regionale 23 dicembre 2011, n. 20 "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2012";
- VISTO in particolare, l'articolo 6 della suddetta l.r. n. 20/2011, laddove, nel disciplinare i limiti agli impegni di spesa, al comma 4 è stabilito che per le spese non rientranti nella fattispecie di cui al comma 2 del medesimo articolo, la facoltà di impegnare, fino alla data del 30 giugno 2012, è consentita nel limite del 70% dello stanziamento annuo;



147 13 APR. 2012 *fr*

- VISTO il comma 5 del sopra citato articolo 6 della l.r. n. 20/2011, laddove è prevista la possibilità che la Giunta regionale, su motivata proposta dell'Assessore regionale competente per materia, di concerto con l'Assessore regionale competente in materia di bilancio, possa concedere deroghe alla limitazione di cui al comma 4 del medesimo articolo 6;
- VISTA la legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008", la quale prevede, all'art. 24, la concessione di contributi per favorire forme di gestione associata tra i comuni del Lazio;
- TENUTO CONTO che il capitolo R41900 "Concorso regionale agli oneri per l'esercizio delle funzioni proprie e conferite e spese per supporti e controlli (parte corrente) - Ass. Enti Locali", prevede uno stanziamento, per l'esercizio finanziario 2012, pari ad € 2.225.000,00 e che, ai sensi della limitazione del 70% di cui al comma 4 dell'articolo 6 della l.r. n. 20/2011, la disponibilità operante è, attualmente, pari ad € 1.557.500,00;
- VISTA la legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica";
- VISTO in particolare, l'art. 14 della citata legge, il quale dispone, al comma 28, che le funzioni fondamentali dei comuni previste dall'articolo 21, comma 3, della legge n. 42 del 2009, siano obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso i modelli associativi della convenzione o dell'unione, da parte dei comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti, nonché da parte dei comuni, appartenenti o già appartenuti a comunità montane, con popolazione stabilita dalla legge regionale e, comunque, inferiore a 3.000 abitanti;
- VISTA la legge 14 settembre 2011, n. 148 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari";
- VISTO in particolare, l'art. 16 della sopra citata legge, il quale dispone che i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti esercitino obbligatoriamente tutte le funzioni amministrative, nonché tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente, mediante un'unione di comuni, o mediante convenzione tra comuni, laddove gli stessi attestino il conseguimento di significativi livelli di efficacia e di efficienza nella gestione, mediante la convenzione medesima, delle rispettive attribuzioni;
- PRESO ATTO che, alla luce dei più recenti dati statistici, attualmente risultano presenti nel territorio laziale n. 86 comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti;
- PRESO ATTO altresì, che il numero dei comuni con popolazione dai 1.001 ai 5.000 abitanti risulta essere pari a circa i 2/3 della totalità delle realtà comunali del Lazio;
- CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra esposto e come evidenziato dalla Direzione regionale Enti Locali e Sicurezza, l'obbligatorietà dell'esercizio in forma



147 13 APR. 2012 R

associata delle funzioni fondamentali da parte dei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti e fino a 5.000 abitanti, nonché della totalità delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici da parte dei comuni fino a 1.000 abitanti, comporta la necessità di dover assicurare la massima disponibilità delle somme destinate a sostegno dell'associazionismo intercomunale, al fine di poter garantire l'esistenza in vita delle forme associative presenti nel territorio del Lazio e di assicurare altresì, l'incentivazione delle stesse, nonché delle nuove realtà in via di definizione;

CONSIDERATO che la disponibilità operante sul capitolo R41900 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2012, dell'importo di € 1.557.500,00 e pari al 70% dello stanziamento annuo, risulta essere insufficiente e penalizzante al punto da non consentire la possibilità di assumere impegni di spesa fino a concorrenza dell'intero stanziamento per la realizzazione degli interventi a sostegno dell'associazionismo intercomunale in particolare, nonché per il conseguimento delle altre finalità di cui al capitolo R41900 medesimo;

RITENUTO opportuno, a seguito di quanto motivato dalla Direzione regionale Enti Locali e Sicurezza, rendere disponibile il totale dell'importo stanziato sul capitolo R41900 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2012 e, a tal fine, concedere, ai sensi del comma 5 dell'articolo 6 della l.r. n. 20/2011, la deroga alle limitazioni di cui al comma 4 del medesimo articolo;

CONSIDERATO altresì, che i fondi stanziati sul capitolo R41900 del bilancio regionale 2012 costituiscono, al momento, le uniche risorse a disposizione, al fine di promuovere lo sviluppo dell'associazionismo comunale nella Regione Lazio;

RILEVATO che la presente deliberazione non è soggetta a procedura di concertazione con le parti sociali;

all'unanimità

DELIBERA

1. Di concedere, ai sensi del comma 5 dell'articolo 6 della l.r. n. 20/2011, la deroga alla limitazione di cui al comma 4 del medesimo articolo, in riferimento al capitolo R41900 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2012;
2. Di aumentare la disponibilità operante fino alla concorrenza dell'intero stanziamento relativo al capitolo R41900 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2012, pari ad € 2.225.000,00, al fine di consentire, mediante i conseguenti provvedimenti dirigenziali, l'assunzione dei relativi impegni di spesa, previa individuazione delle modalità e dei criteri di concessione dei contributi a sostegno dell'associazionismo comunale con apposito atto deliberativo e successivo avviso, nonché l'adozione dei necessari atti per le altre finalità di cui al capitolo R41900 del bilancio regionale dell'esercizio finanziario 2012.

LA PRESIDENTE: F.to Renata POLVERINI
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 16 APR. 2012

